



CITTA' DI PESCINA

PROVINCIA DI L'AQUILA

ORIGINALE

Registro Generale n. 42

ORDINANZE SINDACO

N. 21 DEL 01-06-2026

Comune di
PESCINA (AQ)

Partenza

Prot. N°0006079 del 04-06-2026

Cat. 1 cl.6 fasc.6



**Oggetto: ORDINANZA FERMO IRRIGUO - STAGIONE ESTIVA 2026 -
Sospensione temporanea settimanale dell'irrigazione dei terreni agricoli in
attuazione del Protocollo d'Intesa per la gestione della siccità nel Fucino -
Stagione 2026.**

L'anno duemilaventisei addì uno del mese di giugno, il SINDACO SORICONE LUIGI

PREMESSO CHE in data 11 giugno 2020 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la gestione della siccità nell'area del Fucino, rinnovato annualmente fino alla stagione 2025, al fine di tutelare le falde idriche utilizzate per uso agricolo, potabile e industriale, consentendo una razionale programmazione dell'irrigazione mediante politiche condivise di contenimento del consumo dell'acqua e la sua equa distribuzione su tutto il territorio agricolo;

PRESO ATTO che in data 19 maggio 2026 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la gestione della siccità nel Fucino – Stagione 2026, promosso dal Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano, cui hanno aderito le Associazioni di categoria (Confagricoltura L'Aquila, Federazione Provinciale Coldiretti L'Aquila, Confederazione Italiana Agricoltori L'Aquila-Teramo) e i Comuni di Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Collarmele, Luco dei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi e Trasacco, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano ha approvato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 21 ottobre 2025, il Regolamento per l'adduzione, la distribuzione e la gestione delle acque ad uso irriguo nella Piana del Fucino, trasmesso alla Regione Abruzzo per l'approvazione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45;



CITTA' DI PESCINA

PROVINCIA DI L'AQUILA

ORIGINALE

Registro Generale n. 42

ORDINANZE SINDACO

N. 21 DEL 01-06-2026

Comune di
PESCINA (AQ)

Partenza

Prot. N°0006079 del 04-06-2026

Cat. 1 cl.6 fasc.6



**Oggetto: ORDINANZA FERMO IRRIGUO - STAGIONE ESTIVA 2026 -
Sospensione temporanea settimanale dell'irrigazione dei terreni agricoli in
attuazione del Protocollo d'Intesa per la gestione della siccità nel Fucino -
Stagione 2026.**

L'anno duemilaventisei addì uno del mese di giugno, il SINDACO SORICONE LUIGI

PREMESSO CHE in data 11 giugno 2020 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa per la gestione della siccità nell'area del Fucino, rinnovato annualmente fino alla stagione 2025, al fine di tutelare le falde idriche utilizzate per uso agricolo, potabile e industriale, consentendo una razionale programmazione dell'irrigazione mediante politiche condivise di contenimento del consumo dell'acqua e la sua equa distribuzione su tutto il territorio agricolo;

PRESO ATTO che in data 19 maggio 2026 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la gestione della siccità nel Fucino – Stagione 2026, promosso dal Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano, cui hanno aderito le Associazioni di categoria (Confagricoltura L'Aquila, Federazione Provinciale Coldiretti L'Aquila, Confederazione Italiana Agricoltori L'Aquila-Teramo) e i Comuni di Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Collarmele, Luco dei Marsi, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi e Trasacco, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano ha approvato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 21 ottobre 2025, il Regolamento per l'adduzione, la distribuzione e la gestione delle acque ad uso irriguo nella Piana del Fucino, trasmesso alla Regione Abruzzo per l'approvazione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45;

CONSIDERATO che la Piana del Fucino è caratterizzata da un sistema irriguo chiuso e interconnesso, alimentato prevalentemente da acque di falda mediante pozzi autorizzati dalla Regione Abruzzo con provvedimento concessorio del 2007, e che la concessione prescrive il monitoraggio continuo dei livelli idrici con obbligo di sospensione dei prelievi qualora il tirante idrico nel Canale Collettore Centrale scenda al di sotto della soglia minima di 0,50 metri e l'abbassamento della falda superi i 15 metri in prossimità dei pozzi;

CONSIDERATO che la stagione irrigua 2026 si estende ordinariamente dal 1° aprile al 30 settembre e che la programmazione dei fermi settimanali è misura di gestione razionale e sostenibile della risorsa idrica, necessaria a garantire la ricarica delle falde, la tutela del sistema idraulico e il rispetto delle prescrizioni concessorie regionali, nonché a prevenire situazioni di crisi idrica che potrebbero determinare danni ambientali, compresi fenomeni di moria della fauna ittica e alterazione degli equilibri ecologici dei canali;

CONSIDERATO che l'esperienza delle stagioni irrigue precedenti ha dimostrato come la mancata adozione uniforme e tempestiva dei fermi irrigui da parte dei Comuni, ovvero il mancato rispetto degli stessi da parte degli utenti, determini effetti negativi sull'intero sistema idraulico della piana, vanificando l'efficacia delle misure adottate anche dagli altri Comuni aderenti al Protocollo;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela dell'ambiente, della salute pubblica, dell'equilibrio del sistema idrico e della corretta gestione della risorsa idrica nel comprensorio, adottare il presente provvedimento in esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa 2026 e in conformità alle prescrizioni della concessione regionale del 2007 e al Regolamento consortile vigente;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze in materia di igiene, ambiente e ogni altra materia di competenza comunale, al fine di prevenire e fronteggiare situazioni di degrado o pericolo per la collettività;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, a tutela dell'incolumità dei cittadini – richiamato in via sussidiaria per le ipotesi in cui si determinassero condizioni di emergenza idrica non previamente programmabili;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), e in particolare gli artt. 144 e 146 in materia di tutela delle acque pubbliche e di uso delle risorse idriche;

VISTO il provvedimento di concessione regionale del 2007 con il quale la Regione Abruzzo ha autorizzato l'esercizio provvisorio della derivazione di acque pubbliche da pozzi ubicati nei territori comunali della Piana del Fucino per uso irriguo, nella misura complessiva

CONSIDERATO che la Piana del Fucino è caratterizzata da un sistema irriguo chiuso e interconnesso, alimentato prevalentemente da acque di falda mediante pozzi autorizzati dalla Regione Abruzzo con provvedimento concessorio del 2007, e che la concessione prescrive il monitoraggio continuo dei livelli idrici con obbligo di sospensione dei prelievi qualora il tirante idrico nel Canale Collettore Centrale scenda al di sotto della soglia minima di 0,50 metri e l'abbassamento della falda superi i 15 metri in prossimità dei pozzi;

CONSIDERATO che la stagione irrigua 2026 si estende ordinariamente dal 1° aprile al 30 settembre e che la programmazione dei fermi settimanali è misura di gestione razionale e sostenibile della risorsa idrica, necessaria a garantire la ricarica delle falde, la tutela del sistema idraulico e il rispetto delle prescrizioni concessorie regionali, nonché a prevenire situazioni di crisi idrica che potrebbero determinare danni ambientali, compresi fenomeni di moria della fauna ittica e alterazione degli equilibri ecologici dei canali;

CONSIDERATO che l'esperienza delle stagioni irrigue precedenti ha dimostrato come la mancata adozione uniforme e tempestiva dei fermi irrigui da parte dei Comuni, ovvero il mancato rispetto degli stessi da parte degli utenti, determini effetti negativi sull'intero sistema idraulico della piana, vanificando l'efficacia delle misure adottate anche dagli altri Comuni aderenti al Protocollo;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela dell'ambiente, della salute pubblica, dell'equilibrio del sistema idrico e della corretta gestione della risorsa idrica nel comprensorio, adottare il presente provvedimento in esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa 2026 e in conformità alle prescrizioni della concessione regionale del 2007 e al Regolamento consortile vigente;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze in materia di igiene, ambiente e ogni altra materia di competenza comunale, al fine di prevenire e fronteggiare situazioni di degrado o pericolo per la collettività;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, a tutela dell'incolumità dei cittadini – richiamato in via sussidiaria per le ipotesi in cui si determinassero condizioni di emergenza idrica non previamente programmabili;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che disciplina le sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), e in particolare gli artt. 144 e 146 in materia di tutela delle acque pubbliche e di uso delle risorse idriche;

VISTO il provvedimento di concessione regionale del 2007 con il quale la Regione Abruzzo ha autorizzato l'esercizio provvisorio della derivazione di acque pubbliche da pozzi ubicati nei territori comunali della Piana del Fucino per uso irriguo, nella misura complessiva

massima di 25,10 moduli (circa 2.510 litri al secondo), con prescrizioni di monitoraggio continuo della falda e dei livelli idrici nel Canale Collettore Centrale;

VISTO il Protocollo d'Intesa per la gestione della siccità nel Fucino – Stagione 2026, sottoscritto in data 19 maggio 2026 tra il Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano, le Organizzazioni di categoria e i Comuni della Piana del Fucino;

VISTO il Regolamento consortile per l'adduzione, la distribuzione e la gestione delle acque ad uso irriguo nella Piana del Fucino, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Ovest n. 6 del 21 ottobre 2025;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è adottato in via contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 TUEL, ma costituisce atto di esecuzione di impegni assunti nell'ambito del Protocollo d'Intesa 2026 e misura ordinatoria preventiva ai sensi dell'art. 50, comma 5, TUEL, finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla razionale gestione della risorsa idrica;

ORDINA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,

La sospensione dell'irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell'ambito del territorio comunale di Pescina mediante attingimento dell'acqua da qualsiasi fonte, compresi pozzi privati e derivazioni dai canali consortili, secondo le seguenti tempistiche:

- ▶ Relativamente al periodo compreso tra il 6 giugno 2026 e il 24 agosto 2026, ogni weekend dal sabato alle ore 08:00 al lunedì alle ore 06:00.

Il divieto di cui sopra si applica a qualsiasi forma di prelievo idrico a scopo irriguo, ivi compreso l'utilizzo di pozzi privati, di derivazioni dai canali del Consorzio di Bonifica Ovest e di qualsiasi altra fonte superficiale o sotterranea presente nel territorio comunale.

Dalla mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente atto consegue l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00. Nei casi più gravi, che configurino pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale, quale si potrà rivolgere per comunicare e ottenere ogni utile informazione.

massima di 25,10 moduli (circa 2.510 litri al secondo), con prescrizioni di monitoraggio continuo della falda e dei livelli idrici nel Canale Collettore Centrale;

VISTO il Protocollo d'Intesa per la gestione della siccità nel Fucino – Stagione 2026, sottoscritto in data 19 maggio 2026 tra il Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano, le Organizzazioni di categoria e i Comuni della Piana del Fucino;

VISTO il Regolamento consortile per l'adduzione, la distribuzione e la gestione delle acque ad uso irriguo nella Piana del Fucino, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Ovest n. 6 del 21 ottobre 2025;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è adottato in via contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 TUEL, ma costituisce atto di esecuzione di impegni assunti nell'ambito del Protocollo d'Intesa 2026 e misura ordinatoria preventiva ai sensi dell'art. 50, comma 5, TUEL, finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla razionale gestione della risorsa idrica;

ORDINA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,

La sospensione dell'irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell'ambito del territorio comunale di Pescina mediante attingimento dell'acqua da qualsiasi fonte, compresi pozzi privati e derivazioni dai canali consortili, secondo le seguenti tempistiche:

- ▶ Relativamente al periodo compreso tra il 6 giugno 2026 e il 24 agosto 2026, ogni weekend dal sabato alle ore 08:00 al lunedì alle ore 06:00.

Il divieto di cui sopra si applica a qualsiasi forma di prelievo idrico a scopo irriguo, ivi compreso l'utilizzo di pozzi privati, di derivazioni dai canali del Consorzio di Bonifica Ovest e di qualsiasi altra fonte superficiale o sotterranea presente nel territorio comunale.

Dalla mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente atto consegue l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00. Nei casi più gravi, che configurino pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 si comunica che Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale, quale si potrà rivolgere per comunicare e ottenere ogni utile informazione.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di 60 giorni dalla notificazione/pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

D I S P O N E

- ▶ la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- ▶ che venga data della presente Ordinanza la massima diffusione;
- ▶ che venga altresì notificata:
 - ai Carabinieri della Locale Stazione;
 - al Comando Compagnia Carabinieri di Avezzano (taq30227@pec.carabinieri.it);
 - al Comando Distrettuale delle Foreste di Avezzano (042580.001@carabinieri.it);
 - al Corpo Forestale dello Stato della Locale Stazione (faq42586@pec.carabinieri.it);
 - al Comando della Polizia Provinciale (polizia.avezzano@provincia.laquila.it);
 - al Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano (bonificaovest@pec.it);
 - alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente (regione.abruzzo@pec.regione.abruzzo.it).
- ▶ che Tutte le Forze dell'Ordine siano incaricate di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di 60 giorni dalla notificazione/pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

DISPONE

- ▶ la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- ▶ che venga data della presente Ordinanza la massima diffusione;
- ▶ che venga altresì notificata:
 - ai Carabinieri della Locale Stazione;
 - al Comando Compagnia Carabinieri di Avezzano (taq30227@pec.carabinieri.it);
 - al Comando Distrettuale delle Foreste di Avezzano (042580.001@carabinieri.it);
 - al Corpo Forestale dello Stato della Locale Stazione (faq42586@pec.carabinieri.it);
 - al Comando della Polizia Provinciale (polizia.avezzano@provincia.laquila.it);
 - al Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano (bonificaovest@pec.it);
 - alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente (regione.abruzzo@pec.regione.abruzzo.it).
- ▶ che Tutte le Forze dell'Ordine siano incaricate di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
SORICONE LUIGI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Li

IL Messo Comunale
Dr.ssa Di Cesare Adelaide

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
SORICONE LUIGI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Li

IL Messo Comunale
Dr.ssa Di Cesare Adelaide

